

LE MANSIONI Di Arturo Bianco

Nel caso di conferimento di mansioni superiori, la differenza di trattamento economico non deve essere corrisposta per i periodi di malattia, di ferie e di permessi. L'assegnazione dell'incarico di ufficiale di stato civile o di servizi demografici non determina lo svolgimento di mansioni superiori di categoria C per quelli inquadrati nella categoria B. Non si determina automaticamente un danno nel caso di demansionamento. Sono queste le più recenti indicazioni dell'Aran e della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di mansioni superiori e di demansionamento.

Tra quelle consolidate ricordiamo che si può dare corso al riconoscimento delle mansioni superiori di livello dirigenziale, che l'attribuzione dell'incarico di responsabile di procedimento non determina di per sé i presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori e che non si può mai dare corso in questi casi al reinquadramento.

IL PAGAMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

Ai dipendenti cui sono stati conferiti incarichi di mansioni superiori, non deve essere corrisposta la differenza di trattamento economico per i periodi di assenza, in particolare per quelli di malattia e/o per le ferie, mentre esso spetta per la domenica, le festività e le giornate di riposo settimanale, quali ad esempio il sabato negli enti in cui la prestazione lavorativa è strutturata su 5 giorni la settimana. E' quanto afferma il parere Aran CFL 163. Il parere ricorda che la materia è disciplinata dall'articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 8, comma 7, del CCNL 14.9.2000.

La disposizione di legge espressamente stabilisce che il dipendente ha il diritto di ricevere il "trattamento previsto per la qualifica superiore", ma solamente "per il periodo di effettiva prestazione". Di conseguenza, ci dice l'Aran, per tutti i periodi di assenza la differenza di trattamento economico non deve essere corrisposta.

Il divieto di erogazione del trattamento accessorio si applica alle ferie, alle assenze per malattia, infortunio e permessi per motivi personali. Invece -conclude il parere- "il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni superiori debba essere erogato in occasione delle festività e delle giornate di riposo settimanale in quanto tali giornate non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle mansioni superiori".

LE MANSIONI SUPERIORI AGLI UFFICIALI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE

L'assegnazione della delega ad ufficiale di stato civile e/o di anagrafe non determina l'assegnazione di mansioni superiori dalla categoria B a quella C. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17331/2022. La pronuncia evidenzia come il contratto peraltro preveda una specifica remunerazione come salario accessorio per lo svolgimento di tali incarichi.

Sulla base del DPR n. 396/2000 "le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale". Sul terreno contrattuale e del trattamento economico accessorio "a partire dall'introduzione dell'articolo 17, comma 2, lettera i, del CCNL enti locali 2004, per l'attività in questione è prevista la corresponsione della specifica indennità, occorrendo, tuttavia, l'intervento della contrattazione decentrata integrativa che determini le modalità di corresponsione della stessa".

Ci viene ricordato "come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che lo svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile su delega del Sindaco non è

rilevante ai fini dell'inquadramento dei dipendenti comunali, atteso che la delega delle funzioni di stato civile non conferisce una qualifica d'impiego, perchè, ai sensi del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238, articolo 1, sull'ordinamento di stato civile, l'ufficiale di stato civile in ogni comune è il Sindaco, il quale può delegare le relative funzioni ad altre persone, e in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, nè la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell'impiegato, perchè ciò equivarrebbe a dar rilievo alle mansioni e consentirebbe promozioni a libera scelta (C.d.S., V Sezione, sentenza 1021 del 1995; si v., C.d.S., V Sezione, sentenza n. 1367 del 1992)".

Di conseguenza, "il riconoscimento della stessa retribuzione spettante per la categoria superiore era erronea, come si evinceva dall'articolo 17 del CCNL, nonché dalla giurisprudenza di legittimità in materia di giusta retribuzione".

IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO

Non si determina automaticamente un danno per l'assegnazione di mansioni inferiori. Sono questi i principi affermati dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17975/2022.

Leggiamo testualmente che: "per quanto debba qualificarsi come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, non può dirsi derivare automaticamente da tale inadempimento datoriale l'esistenza di un danno, dovendosi pertanto distinguere tra inadempimento e danno risarcibile, quindi tra il momento della violazione degli obblighi e quello della produzione del pregiudizio, suscettibile di assumere differenti aspetti (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, c.d. danno esistenziale), così da indurre la necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di averlo subito, prova che può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'articolo 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, cosicchè possano essere a tal fine valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione o anche la sola componente patrimoniale del danno professionale di cui, tuttavia, va comprovato il consistere o nell'impoverimento della capacità' professionale acquisita dal lavoratore e nella mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno".

LE INDICAZIONI CONSOLIDATE

Tra le indicazioni consolidate ricordiamo le seguenti:

a) Lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali determina il diritto al riconoscimento della differenza di trattamento economico, non risultando ostativa a tale conclusione la mancata assegnazione di obiettivi a tale soggetto, elemento dal quale deriva unicamente il divieto della corresponsione della indennità di risultato (sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 30811/2018). Essa detta il seguente principio di diritto, che come noto ha un carattere vincolante per la giurisprudenza di merito e per quella di appello: "L'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato. Nell'ambito della dirigenza

sanitaria del ruolo professionale le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilità della struttura, semplice o complessa, comportano l'assegnazione di incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratterizzati dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnica-professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigente responsabile della struttura, nonché dalla collaborazione con quest'ultimo e dall'assunzione di corresponsabilità quanto alla gestione dell'attività professionale";

b) Lo svolgimento dell'incarico di responsabile di procedimento non integra i presupposti per il riconoscimento delle mansioni superiori di categoria D ad un dipendente di categoria C (sentenza della Corte di Cassazione n. 2126/2018);

c) nel caso di svolgimento di mansioni superiori non si può comunque mai dare corso al reinquadramento. Questo divieto è previsto espressamente dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 165/2001 ed è dettato in modo chiaro ed univoco la sentenza della Corte di Cassazione 25018/2017.

Leggiamo espressamente che "la disciplina delle mansioni nell'impiego pubblico contrattualizzato differisce sensibilmente da quella civilistica, perché vengono in rilievo interessi di carattere generale, quali sono quelli dell'efficienza degli uffici pubblici, del pubblico concorso (che secondo la giurisprudenza costituzionale opera anche in caso di inquadramento nella fascia funzionale superiore, cfr. Corte Cost. 29.5.2002 n. 218), del contenimento e della necessaria predeterminazione della spesa, che impongono al datore di lavoro pubblico, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge, di assegnare al dipendente solo compiti che siano corrispondenti alla qualifica di assunzione o a quella legittimamente acquisita per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. In detti rapporti, quindi, l'esercizio di mansioni superiori in nessun caso fa sorgere il diritto alla definitiva acquisizione della diversa qualifica, tanto che, ove l'assegnazione venga disposta dal datore senza che ricorrano i presupposti previsti dalla legge, la stessa è affetta da nullità e il dipendente può solo rivendicare il trattamento retributivo corrispondente alla qualità e quantità del lavoro prestato, limitatamente al periodo in cui la prestazione è stata eseguita. Il legislatore, inoltre, ha anche previsto, a conferma di quanto si è detto sulla presenza di interessi generali di rilievo costituzionale, la responsabilità personale del dirigente che abbia dato causa ai maggiori esborsi, ove ciò sia avvenuto in conseguenza di dolo o colpa grave (in tal senso fra le più recenti Cass. 13.6.2017 n. 14664). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno anche evidenziato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti in violazione del contratto collettivo, ma ha solo la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. È conseguentemente nullo l'atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perché viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell'art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva." (Cass. S.U. 14.10.2009 n. 21744).